

NEL TRENTINO HA VINTO LA RAGIONE VARATA LA REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO CON AUTOCARAVAN

Le azioni, le lettere, i ricorsi, gli esposti, le ordinanze comunali emanate (ordinanze che opportunamente distinguevano tra il sostare ed il campeggiare) in altre città italiane, sono state recepite dai legislatori della Provincia Autonoma di Trento.

In data 6-11-1990 hanno votato il DISEGNO DI LEGGE N. 105 (qui riprodotto parzialmente). L'11-11-1990 il Disegno di Legge è stato inviato all'approvazione dell'autorità governativa la quale ha già risposto inviando l'approvazione scritta. Prima di Natale avremo la promulgazione ufficiale di una Legge Provinciale che regolerà e promuoverà nel Trentino il turismo, mettendo la parola FINE alle discriminazioni attivate da pochi sindaci contro le famiglie che praticano il turismo con autocaravan.

Finalmente un Trentino aperto a tutte le famiglie ed alla nuova Europa.

Oggi, più di ieri, noi camperisti dobbiamo sentirci impegnati ad osservare e far osservare il nostro Codice di Comportamento, ricambiando l'ospitalità e l'attenzione che ci è stata riservata.

Invito i camperisti a dimenticare gli ingiusti allontanamenti patiti, il tempo ed il denaro speso per la difesa dei nostri diritti ed a utilizzare le fotocopie di questa legge UNICAMENTE PER INFORMARE, proseguendo così nella nostra opera di collaborazione con le Forze dell'Ordine, i vigili urbani e gli amministratori comunali.

UN FELICE 1991 A TUTTI

Paolo Nolano

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

GRUPPO DI LEGGE VOTATO DAL CONSIGLIO
E ALL'ESAME DEL GOVERNO

LEGGE PROVINCIALE N.

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali

CAPO I
Disciplina dei complessi ricettivi turistici all'aperto

Art. 1
Finalità

1. Ai fini della conoscenza, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio naturale, ambientale e storico-culturale, la Provincia autonoma di Trento disciplina la ricezione turistica all'aperto e ne favorisce lo sviluppo nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio.

Art. 13
Divieto di campeggio

1. E' vietato campeggiare a scopo turistico in tende o in altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dai complessi ricettivi turistici, o dai campeggi mobili autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità locali;
- b) insediamenti posti in stretta vicinanza a casa di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del proprietario o possessore dell'abitazione medesima;
- c) insediamenti presso operatori agrituristici ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, concernente "Disciplina dell'agriturismo".

2. La sosta dell'autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici non può essere considerata manifestazione di campeggio, a condizione che il veicolo sia collegato col suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo.

3. A supporto del turismo itinerante la sosta di autocaravan, anche senza l'osservanza delle condizioni indicate nel comma 2, è consentita, purché non eccedente le quarantotto ore, in aree appositamente individuate ed attrezzate dai comuni, che potranno disporre anche in ordine alle relative tariffe.

Art. 14
Regolamento di esecuzione

1. La Giunta provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di esecuzione della stessa, dopo aver sentito la competente commissione legislativa.